

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ **del** _____

Registro Struttura N. _____ **del** _____

OGGETTO: Autorizzazione al subappalto della ditta Medilife SpA, per i servizi di cui alla Delibera n. 564 del 20/07/2023, per un importo di € 201.031,02 iva esclusa, occorrenti alla Asl Roma 1.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE DI COMUNICAZIONE

Centro di Costo: BD07

L'Estensore: Sig.ra SHARON PICCHIONE

Il presente Atto non contiene dati sensibili

L'Atto non comporta impegno di spesa

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC SISTEMI E TECNOLOGIE
INFORMATICHE DI COMUNICAZIONE

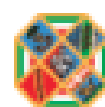
DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Dott. GIUSEPPE GUARNIERI

Dott. GIUSEPPE GUARNIERI

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si
compone di n.20 pagine di cui
n.17 pagine di allegati



**REGIONE
LAZIO**

IL DIRETTORE SOSTITUTO U.O.C. SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE

- VISTO** nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'Atto di Autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025, approvato con Delibera di Giunta Regionale del 8 maggio 2025, n. 296 e pubblicato sul BURL n. 38 del 13/05/2025;
- VISTA** la Delibera n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- VISTO** il D.LGS. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici" nel quale è previsto, all'art. 226 comma 2, che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso e che per procedimenti in corso, rientrano, tra gli altri, le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- PREMESSO CHE** con Deliberazione del Direttore Generale n. 564 del 20/07/2023 la Asl Roma 1 aderiva all'Accordo Quadro, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto "Servizi applicativi in ottica cloud e PMO- Lotto 2" (Cig madre 82106098E2) - ID 2212" con il Fornitore RTI Enterprise Services Italia S.r.l., per l'affidamento dei servizi di sviluppo di applicazioni e supporto specialistico, per le esigenze della Asl Roma 1 - Importo complessivo pari ad € 8.020.621,46 iva esclusa (€ 9.785.158,18 iva inclusa) per 48 mesi (dal 01/09/2023 al 31/08/2027) - CIG Derivato 9961252D2F";
- con nota prot. n. 73204 del 20/10/2025 è pervenuta a questa struttura la richiesta di autorizzazione al subappalto alla ditta Medilife SpA, per i servizi di cui alla Delibera n. 564 del 20/07/2023, per un importo di € 201.031,02 iva esclusa;
- TENUTO CONTO** che l'art 105, comma 18, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato "Subappalto" prevede che l'impresa che intende avvalersi del subappalto presenti apposita istanza di autorizzazione alla stazione appaltate, rispetto alla quale quest'ultima provvede entro 30 giorni;
- che per quanto sopra richiamato e dopo aver verificato la documentazione prodotta con la nota prot. aziendale n. 73204 del 20/10/2025 sopra citata, si ritiene procedere al rilascio dell'autorizzazione al subappalto richiesto dalla RTI Società Enterprise Services Italia S.r.l. alla ditta Medilife SpA per una percentuale pari al 2.51% circa;
- che l'atto non comporta impegno di spesa in quanto le attività di subappalto sono ricomprese nell'importo del contratto principale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 564 del 20/07/2023;
- che il seguente contratto di subappalto (All.1) risulta conforme in quanto i servizi subappaltati sono stati previsti dal contratto principale;

che ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 sono stati avviati i controlli di cui all'articolo 80 del citato decreto sul subappaltatore ed è stata riscontrata ogni eventuale assenza dei motivi di esclusione;

che non sussistono elementi di conflitto di interesse ex art 42 D.lgs. n. 50/2016;

ATTESTATO CHE

il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art., 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che s'intendono integralmente riportati:

di autorizzare ai sensi dell'art 105, comma 18, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto alla ditta Medilife spA, per i servizi di cui alla Delibera n. 564 del 20/07/2023, per un importo di € 201.031,02 iva esclusa, occorrenti alla Asl Roma 1;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line Aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69;

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente determinazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

Il Direttore Sostituto
UOC Sistemi e Tecnologie Informatiche
e di Comunicazione
Dott. Giuseppe Guarnieri

Il Direttore
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro

CONTRATTO DI SUBAPPALTO**TRA**

Datamanagement Italia S.p.A. con socio unico avente sede legale a Pomezia (RM) in Via Carpi n. 2, P.IVA n. 14788511005 e codice fiscale n. 14788511005 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma n. 14788511005, in persona del suo legale rappresentante [REDACTED]

[REDACTED] “Committente”,

E

Medilife S.p.A avente sede legale a Via Francesco Denza, 27 - Roma (Rm) 00197, P.IVA n. 05626331002 e codice fiscale n. 05626331002 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma n. 05626331002, in persona del suo legale rappresentante [REDACTED] di seguito anche “Subappaltatore”,

di seguito anche congiuntamente le “Parti” e singolarmente la “Parte”.

PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI IT PRESSO

ASL Roma 1 con sede legale in Via Borgo di Santo Spirito, 3 00193 – Roma di seguito anche “Cliente”.

Premesso che

- a) Datamanagement Italia è una società che opera nel settore della progettazione, realizzazione, sviluppo, gestione, manutenzione ed assistenza, licenza d'uso di prodotti hardware e software verso terzi;
- b) Datamanagement Italia, società mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Enterprise Services Italia S.r.l. (DXC.technology) quale società mandataria e dalle altre società mandanti Claranet S.r.l., Eustema S.p.A., Net Service S.p.A, Parsec 3.36 s.r.l. e Sicilia Sistemi e Tecnologie s.r.l., (di seguito anche RTI) è risultata aggiudicataria – in quanto parte del predetto RTI – in data 01/06/2023 della gara indetta da CONSIP per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni (ID 2212) – Lotto 2 (CIG n. **82106098E2**) (di seguito anche “**Accordo Quadro**”);
- c) che il predetto Accordo Quadro prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni destinatarie dello stesso la possibilità di stipulare contratti esecutivi con gli RTI aggiudicatari per l'acquisto e l'erogazione dei seguenti servizi: Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – Green Field (GF); Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti (EV); Migrazione Applicativa al Cloud (MI); Servizi di Configurazione e/o Personalizzazione di Software di terze parti, open source o riuso (CF); Manutenzione Adeguativa (MD); Manutenzione Correttiva di “SW pregresso e non in garanzia” (MC) Manutenzione Adeguativa e Correttiva di “SW pregresso e non in garanzia” (MCMD); Servizio di Sviluppo e Evoluzione SW in co-working con l'Amministrazione (CW); Supporto Specialistico (SS); Software Quality Assurance, Compliance e Measurement (QA); Gestione del Portafoglio – Applicativa e Base Dati (GA); Gestione del Portafoglio – Gestione del Front-End Digitale, Publishing e contenuti di Siti Web (FE); Gestione del Portafoglio – Gestione Trasversale (GT).
- d) **Asl Roma 1** ha aderito all'Accordo Quadro, sottoscrivendo con il predetto RTI il relativo Contratto Esecutivo (CIG n. **9961252D2F**) Prot. n. 110922/2023 del 24/07/2023 (di seguito anche “**Contratto Esecutivo**”);

- e) che i servizi oggetto del Contratto Esecutivo sopracitato sono, tra gli altri, quelli di Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – Green Field (GF); Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti (EV); Migrazione Applicativa al Cloud (MI); Servizi di Configurazione e/o Personalizzazione di Software di terze parti, open source o riuso (CF); Manutenzione Adeguata (MD); Manutenzione Correttiva di “SW pregresso e non in garanzia” (MC) Manutenzione Adeguata e Correttiva di “SW pregresso e non in garanzia” (MCMD); Servizio di Sviluppo e Evoluzione SW in co-working con l’Amministrazione (CW); Supporto Specialistico (SS); Software Quality Assurance, Compliance e Measurement (QA); Gestione del Portafoglio – Applicativa e Base Dati (GA); Gestione del Portafoglio – Gestione del Front-End Digitale, Publishing e contenuti di Siti Web (FE); Gestione del Portafoglio – Gestione Trasversale (GT).
- f) che l’erogazione e la rendicontazione dei servizi affidati sono regolate dal Contratto Esecutivo e da quanto previsto nella documentazione di Accordo Quadro e dai relativi allegati e appendici - tra cui, l’Allegato “A” (“Allegato 1 – Capitolato Tecnico”, “Allegato 2 – Capitolato Tecnico Speciale relativo ai Lotti Applicativi” con le di cui tre appendici, “Appendice 1 – Profili Professionali”, “Appendice 2 – Livelli di Servizio” e “Appendice 3 – Cicli e Prodotti”), l’“Allegato D - Corrispettivi e tariffe”, l’“Allegato M - Nomina a Responsabile del trattamento dei dati” - sono visibili sui portali www.acquistinretepa.it nella sezione *Acquista > Accordi Quadro > Servizi Applicativi in Ottica Cloud > Lotto 2 > Documentazione di Iniziativa* e su quello della fornitura <https://www.dxcappcloud.it/portale/documenti-lotto-1> (di seguito, tutto, anche “Condizioni Generali di Fornitura”);
- g) che Datamanagement Italia può affidare a Terzi fornitori qualificati parte delle attività di cui al punto e) attraverso Contratto di Subappalto stipulati ai sensi dell’articolo 15 (di seguito anche “Contratto”) del suddetto Contratto Esecutivo;
- h) che il Subappaltatore è una società che opera nel settore informatico e ha un’adeguata competenza professionale e tecnica nonché una propria organizzazione di mezzi e persone.

Ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, nonché gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e che il Subappaltatore, con la firma del presente Contratto dichiara nella loro totalità di conoscere e accettare.
- 1.2 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Fornitura, con i quali devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti, oltre alle normative vigenti.
- 1.3 Quanto previsto dal presente Contratto prevale, laddove in difformità, sull’offerta tecnica del Subappaltatore, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata dalle Parti nei seguenti articoli.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

2.1 L'oggetto del presente Contratto è costituito dai servizi sotto indicati e per i quali il Subappaltatore ha trasmesso l'offerta tecnica pervenuta in con protocollo Prot.68-MDL-2025-DMZ -Gestione Patenti_v20250808, riguardante la gestione informatizzata del processo di gestione delle patenti e dematerializzazione dell'archivio pregresso. Nei servizi di supporto specialistico, sono compresi:

- La metadattazione secondo le indicazioni fornite dal cliente
- la fornitura del Software Gestionale per la consultazione dei fascicoli
- Servizio di ritiro e restituzione documenti
- la manutenzione dello stesso SW per 12 mesi,
- la formazione e il servizio di Help Desk.

I documenti presenti, nell'archivio sito presso i locali di Lungotevere della Vittoria n. 3, afferiscono principalmente a due aree: quella delle patenti e quella dei certificati di invalidità. Il primo è un archivio "vivo", nel senso che i fascicoli presenti sono aggiornati ad ogni nuova richiesta di rinnovo della patente, mentre il secondo non è soggetto a modifiche e/o aggiornamenti ma solo a consultazione, quando richiesta.

Il dato di fascicoli di patenti presenti in archivio assomma a 53.223, conservati in circa 2.200/2.500 faldoni. Da un esame a campione su alcuni dei fascicoli presenti, si può stimare in circa 35/40 fogli la consistenza di ogni fascicolo il che porta ad un numero di fogli da dematerializzare stimabile tra 1.850.000 e 2.100.000. La documentazione oggetto di acquisizione ottica è solamente quella "Viva" presente presso Lungo Tevere della Vittoria; pertanto, i certificati di invalidità non saranno oggetto del progetto di dematerializzazione. Gli addetti al controllo e alla lavorazione dei fondi provvederanno ad organizzare il lavoro in base al numero di scatole da lavorare. In particolare, sarà impegnato un numero di risorse congruo per lo svolgimento di questa attività di consulenza funzionale. Tuttavia, si precisa che, in conformità con quanto stabilito nell'offerta economica, il numero di facciate da digitalizzare sarà limitato a un massimo di 500.000 (cinquecentomila).

Essi procederanno alla metadattazione con i seguenti dati: Codice fiscale, Cognome, Nome, Data e luogo di nascita del soggetto, Estremi cronologici (data della procedura). Al termine dell'attività il fornitore provvederà alla restituzione delle scatole.

Prima della dematerializzazione del cartaceo, sarà effettuata una fase di assessment finalizzata a definire un sistema di archiviazione elettronica della documentazione costituito da un insieme di applicazioni SW e procedure di lavorazione finalizzate alla digitalizzazione del processo, in modo che i documenti vengano caricati in formato digitale nell'archivio elettronico che si andrà a costituire.

RIF.	SERVIZIO		ATTIVITÀ SVOLTA NOME APPLICATIVO/MODULO
	Codice	Descrizione	
2.1.1	GA	Gestione del Portafoglio – Applicativa e Base Dati	Attività di data entry e di archiviazione: finalizzata all'alimentazione iniziale o al recupero di dati/documenti o attività di supporto alle migrazioni e/o all'archiviazione digitale dei documenti.
2.1.2	SS	Supporto Specialistico	Assessment

2.2 Il Subappaltatore si impegna a erogare i servizi affidati conformemente alle previsioni, condizioni, modalità e termini previsti nel presente Contratto, nelle Condizioni Generali di Fornitura e, più in particolare, in accordo agli standard e ai livelli di servizio ivi stabiliti.

2.3 I servizi ordinati fanno riferimento alla commessa identificata dal seguente codice: **ASLRM1/23/AS/01**

ARTICOLO 3 - DURATA ED EFFICACIA

- 3.1 L'efficacia del presente Contratto è sospensivamente condizionata al rilascio dell'autorizzazione al subappalto ex articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della Amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 13 del Contratto Esecutivo e la durata dello stesso è fissata sino al **31/12/2026**, salvo i casi di conclusione anticipata di cui agli articoli 20 e 21 del presente Contratto.
- 3.2 È espressamente escluso il rinnovo automatico del presente Contratto.
- 3.3 La Committente si riserva il diritto di emettere ordini parziali, di acquistare in parte o per una durata temporale minore, i servizi oggetto del presente Contratto, senza oneri né costi aggiuntivi sulla base delle effettive necessità e delle richieste del Cliente.
- 3.4 Il Subappaltatore accetta sin d'ora, se richiesto dalla Committente, di incrementare fino un quarto la fornitura e, in proporzione, il corrispettivo dovuto di cui all'articolo 4, per le stesse attività e agli stessi prezzi e condizioni stabiliti nel presente Contratto.
- 3.5 Nelle more del rinnovo del presente Contratto, il Subappaltatore accetta di garantire la continuità operativa dei servizi sin qui erogati, salvo diversa disposizione della Committente.
- 3.6 Qualora l'autorizzazione di cui all'articolo 3.1, per qualsiasi motivo venisse negata, il presente Contratto deve intendersi risolto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 21. Nel caso tale autorizzazione sia successivamente revocata il Subappaltatore non potrà avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo, ad eccezione solo del pagamento della quota parte del corrispettivo eventualmente maturato e delle spese sostenute a fronte delle prestazioni regolarmente eseguite dal Subappaltatore a tutta la data di risoluzione.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO

- 4.1 Per l'esecuzione del presente Contratto, la Committente si obbliga a corrispondere al Subappaltatore l'importo massimo di **€ 201.031,02** (oltre IVA) come dettagliato dalla tabella che segue e con le modalità di cui ai successivi articoli:

RIF.	SERVIZIO		IMPORTO
	Codice	Descrizione	
2.1.1	GA	Gestione del Portafoglio – Applicativa e Base Dati	121.031,43 €
2.1.2	SS	Supporto Specialistico	79.999.59 €
TOTALE			201.031,02 €

- 4.2 L'importo sopra indicato si intende fisso e invariabile nonché remunerativo delle spese generali, di qualsiasi consumo, trasporto, attività organizzativa e quant'altro dovesse risultare necessario od utile al Subappaltatore per eseguire a perfetta regola d'arte e nei tempi convenuti, i servizi oggetto del presente Contratto.
- 4.3 Qualsiasi ulteriore prestazione eccedente rispetto a quanto pattuito non dovrà essere erogata e non potrà essere rendicontata salvo separato accordo scritto tra le Parti.

ARTICOLO 5 - QUALIFICA DEL SUBAPPALTATORE E MANTENIMENTO DEI REQUISITI

- 5.1 Il Subappaltatore si impegna a trasmettere alla Committente la documentazione e le informazioni richieste volte a verificare la capacità del Subappaltatore di contrarre con la pubblica amministrazione, di non ricadere tra i casi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016 e di essere in possesso della certificazione antimafia resa ai sensi degli articoli 87, 88, 89 del D.Lgs n. 159/2011. Il Subappaltatore deve inoltre dichiarare di possedere dei requisiti, tra cui quelli di ordine generale, quelli ambientali, quelli relativi al rispetto degli aspetti di previdenza, salute e sicurezza dei lavoratori, di quelli comprovanti la capacità e solidità economico-finanziaria e tecnico – produttiva, nonché di quelle riguardanti la certificazione di settore relativa al proprio sistema di gestione.
- 5.2 Il Subappaltatore, constatata da parte della Committente la presenza dei requisiti necessari, viene iscritto nel registro dei fornitori qualificati, le cui informazioni si impegna a mantenere aggiornate lungo tutta la durata contrattuale, comunicando aggiornamenti, modifiche ed integrazioni alla Committente con tempestività
- 5.3 Il completamento della procedura, ed il mantenimento dei requisiti previsti, è condizione necessaria all'affidamento dei servizi di cui al presente Contratto e costituisce causa di risoluzione nel caso in cui questi non siano mantenuti per tutta la durata della fornitura.
- 5.4 Il Subappaltatore prende atto che il Cliente e/o la Committente si riservano la facoltà di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE

- 6.1 I servizi del presente Contratto dovranno essere erogati conformemente a quanto previsto, oltre che nel presente Contratto, anche nelle Condizioni Generali di Fornitura e nel rispetto, in particolare, dei livelli di servizio di cui all' "Appendice 2 – Livelli di Servizio" dell' "Allegato 2 - Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi".
- 6.2 Fermo restando quanto stabilito all'articolo 6.1, i servizi saranno erogati dal Subappaltatore in piena autonomia organizzativa e gestionale, sulla base degli standard qualitativi di settore, con diligenza e professionalità, avvalendosi dei propri mezzi tecnici e del proprio personale di comprovata capacità tecnica ed esperienza nonché nel rispetto della normativa vigente.
- 6.3 Il Subappaltatore dovrà garantire la massima sicurezza e la salvaguardia dei dati elaborati, nonché delle informazioni e dei documenti acquisiti durante l'erogazione del servizio e adotterà, a sue spese, tutte le misure necessarie, o anche semplicemente opportune, a proteggere e salvaguardare sia le informazioni ed i dati elaborati e/o archiviati, sia i supporti cartacei e magnetici utilizzati e prodotti.
- 6.4 Il Subappaltatore e la Committente si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni di cui al presente Contratto, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto o in parte l'erogazione della fornitura stessa.
- 6.5 È fatto divieto al Subappaltatore, senza la preventiva approvazione scritta della Committente, apportare alcuna variazione ai servizi allo stesso affidati rispetto alle indicazioni risultanti nel Contratto e nelle Regole Generali di Fornitura; ogni caso, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, il Subappaltatore si dovrà attenere unicamente alle direttive impartite dalla Committente.
- 6.6 Il Subappaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto prestando la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 6.7 Il Subappaltatore dovrà presentare, a semplice richiesta della Committente, un piano di continuità operativa che dovrà essere mantenuto e aggiornato a cura del Subappaltatore per tutta la durata della fornitura; il piano, dovrà contenere altresì le relative procedure di verifica che riguarderanno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le aree di disaster recovery.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

- 7.1 Le attività oggetto del presente Contratto dovranno essere rendicontate con le modalità di cui ai seguenti commi.
- 7.2 Nel caso in cui l'attività ordinata sia relativa a servizi di Manutenzione Adeguativa (MD), Manutenzione Correttiva di "SW pregresso e non in garanzia" (MC), Manutenzione Adeguativa e Correttiva di "SW pregresso e non in garanzia" (MCMD), il Subappaltatore, salvo diverse modalità descritte nel presente Contratto, dovrà esibire, a richiesta della Committente, l'estratto dal proprio sistema informativo dei ticket di assistenza, gestiti per mezzo del proprio strumento/applicativo di tracciatura (Ticket Request System), con evidenze dei tempi di evasione ai fini del rispetto dei livelli di servizio di cui al presente Contratto nonché dalle Condizioni Generali di Fornitura, in particolare al "Appendice 2 – Livelli di Servizio" dell' "Allegato 2 - Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi".
- 7.3 Nel caso in cui l'attività ordinata sia relativa a servizi di Servizio di Sviluppo e Evoluzione SW in co-working con l'Amministrazione (CW), Supporto Specialistico (SS), Software Quality Assurance, Compliance e Measurement (QA), Gestione del Portafoglio – Applicativa e Base Dati (GA), Gestione del Portafoglio – Gestione del Front-

End Digitale, Publishing e contenuti di Siti Web (FE); Gestione del Portafoglio – Gestione Trasversale (GT), il Subappaltatore, salvo diverse modalità descritte nel presente Contratto, dovrà esibire verbale di intervento sottoscritto dal Cliente che attesti la regolarità della prestazioni eseguita confermandone l'effort profuso sul template messo a disposizione dal committente.

- 7.4 Nel caso in cui l'attività ordinata sia relativa a servizi di Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – Green Field (GF), Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti (EV), Migrazione Applicativa al Cloud (MI), Servizi di Configurazione e/o Personalizzazione di Software di terze parti, open source o riuso (CF), la rendicontazione sarà a corpo, al termine del servizio, salvo se diversamente specificato. Il Subappaltatore, salvo diverse modalità descritte nel presente Contratto, dovrà esibire tutta la documentazione e consegnare tutti i deliverables previsti per il ciclo di vita scelto dal Cliente oltre ad aver completato tutte le attività, sino alla certificazione della corretta esecuzione del servizio stesso, in coerenza con quanto previsto dal presente Contratto, dagli standard richiesti dal Cliente e dalle Condizioni Generali di Fornitura, in particolare da quanto prescritto dall'“Appendice 3 – Cicli e Prodotti” dell'“Allegato 2 - Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi”.
- 7.5 La documentazione relativa servizi erogati dovrà essere raccolta e trasmessa dal Subappaltatore alla Committente, nelle modalità definite da quest'ultimo, entro il decimo giorno del mese successivo al trimestre oggetto di rendicontazione.
- 7.6 La Committente potrà richiedere al Subappaltatore di esibire documentazione ed evidenze ulteriori per esigenze espresse dal Cliente o sopraggiunte in relazione alla realizzazione di un progetto, all'erogazione di un servizio o all'espletamento di una attività.
- 7.7 I servizi erogati dal Subappaltatore, in assenza della documentazione di cui sopra, non saranno rendicontabili al Cliente in sede di SAL e, pertanto, non potranno essere fatturate alla Committente.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 8.1 La fattura potrà essere emessa dal Subappaltatore solo dopo l'autorizzazione fornita dalla Committente mediante comunicazione del codice benestare. Quest'ultimo sarà emesso dalla Committente solo a seguito dell'approvazione da parte del Cliente del verbale di SAL relativo alla rendicontazione delle attività svolta nel periodo di riferimento (comunque non inferiore al trimestre).
- 8.2 In ogni caso non sarà possibile emettere fattura in presenza di contestazioni sull'attività svolta fatte dal Cliente che non siano state definite e chiuse.
- 8.3 La fattura dovrà essere inviata a Datamanagement Italia S.p.A. con socio unico (codice univoco SUBM70N) e dovrà contenere obbligatoriamente: il protocollo del presente Contratto, il codice benestare, il riferimento al SAL oggetto di fatturazione, il CIG del Contratto Esecutivo e dal codice commessa di cui all'articolo 2.3
- 8.4 Il pagamento della fattura del Subappaltatore avverrà a sessanta giorni f.m. dalla data di ricevimento della fattura elettronica.
- 8.5 Condizione necessaria per il pagamento della fattura è che il Cliente abbia a sua volta provveduto al pagamento della corrispondente fattura emessa dalla Committente relativamente allo stesso SAL.
- 8.6 La Committente si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture nel caso in cui il Subappaltatore non abbia prodotto nei tempi e nei modi indicati dalla Committente la documentazione tecnica a corredo delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

- 8.7 Il pagamento sarà effettuato al netto delle eventuali penali previste nel Contratto e richieste eventualmente dal Cliente finale in conseguenza di inadempienze a quanto previsto nel presente Contratto nonché dalle Condizioni Generali di Fornitura, in particolare al “Appendice 2 – Livelli di Servizio” dell’“Allegato 2 - Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi”.

ARTICOLO 9 - UTILIZZO DEL PERSONALE IMPIEGATO

- 9.1 Il Subappaltatore si impegna a informare e formare il proprio personale circa i termini di cui al presente Contratto, sulle Condizioni Generali di Fornitura e in merito alla normativa e regolamentazione qui richiamata e comunque applicabile.
- 9.2 Il Subappaltatore trasmetterà alla Committente, all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, il nominativo del/dei responsabile/i dei servizi e di altro personale impiegato nelle attività con specifica indicazione, nei CV trasmessi, delle competenze tecniche di ciascuna risorsa in linea con quanto previsto dall’“Appendice 1 – Profili professionali” dell’“Allegato 2 - Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi”.
- 9.3 Qualora la Committente o il Cliente ritengano che il personale impiegato non soddisfi i requisiti di capacità professionale richiesti, questo dovrà essere prontamente sostituito, entro i termini indicati dal Committente ovvero entro massimo tre giorni lavorativi, con personale di caratteristiche analoghe o superiori; anche in tal caso il Subappaltatore sarà tenuto a comunicare alla Committente i nuovi nominativi del personale secondo quanto previsto all’articolo 9.2.
- 9.4 Nessuna risorsa professionale del Subappaltatore potrà essere allocata e impiegata in più di un servizio contemporaneamente, salvo diverso accordo.
- 9.5 Il Subappaltatore si impegna ad osservare, nei confronti del proprio personale dipendente coinvolto nella erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto, tutte le vigenti disposizioni in materia di tutela del lavoro, assicurativa, previdenziale e trattamento retributivo.
- 9.6 Il Subappaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Subappaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
- 9.7 Il Subappaltatore si impegna a mettere a disposizione della Committente, su richiesta di quest’ultima, tutta la documentazione idonea a dimostrare che lo stesso abbia assolto ai suddetti obblighi.
- 9.8 In caso di inosservanza da parte del Subappaltatore degli obblighi in materia di tutela del lavoro, assicurativa, previdenziale e trattamento retributivo, è facoltà della Committente sospendere, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o corresponsione di interessi, il pagamento del corrispettivo di cui all’articolo 4 fin quando il Subappaltatore non abbia dato la dimostrazione di aver pienamente regolarizzato la propria posizione. Nel caso in cui questo non avvenisse, il Contratto potrà essere risolto fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 10 - MANLEVA, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 10.1 Il Subappaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne la Committente e/o il Cliente da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i propri dipendenti, ovvero da eventuali sanzioni irrogate al Cliente/Committente ai sensi dell’articolo 36 della Legge n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di

quanto esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i propri dipendenti.

- 10.2 Il Subappaltatore dovrà manlevare e/o indennizzare la Committente, in caso di richieste di risarcimento da parte di terzi, inclusi il Cliente e il personale del Cliente, che sorgano a seguito di violazioni di legge, atti ed omissioni colpose o dolose del Subappaltatore o del personale del Subappaltatore oppure per violazioni da parte del Subappaltatore di qualsiasi termine contenuto nel presente Contratto.
- 10.3 Il Subappaltatore rinuncia altresì ad avvalersi di quanto previsto dall'articolo 48, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo alla responsabilità solidale del RTI. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 10.4 Il Subappaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente arrecati a persone o beni, tanto del Subappaltatore stesso quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al medesimo Subappaltatore, ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
- 10.5 Il Subappaltatore si obbliga, a propria cura e spese, a stipulare e a mantenere in essere per tutto il periodo di validità del presente Contratto una polizza assicurativa con primaria compagnia assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi che possano conseguire dalla gestione dei servizi, e assume altresì l'onere di sollevare la Committente da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o dipendenti, collaboratori, consulenti in relazione alla gestione dei servizi.
- 10.6 Qualora il Subappaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui all'articolo 10.5, il Contratto potrà essere risolto fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- 10.7 Resta ferma l'intera responsabilità del Subappaltatore anche per danni copererti e non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizze di cui all'articolo 10.5.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

- 11.1 L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto non potrà, per alcun motivo, essere rallentata o sospesa dal Subappaltatore pena la risoluzione del contratto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
- 11.2 La Committente si riserva la facoltà discrezionale di disporre, per giusta causa ovvero su richiesta del Cliente, la sospensione totale o parziale dell'erogazione dei servizi comunicandolo per iscritto al Subappaltatore e redigendo, con la collaborazione di questi, apposito verbale nel quale devono essere indicate: le ragioni della sospensione; le prestazioni già effettuate; le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione della fornitura senza che siano richiesti ulteriori oneri.
- 11.3 Il Subappaltatore rinuncia a richiedere qualsiasi compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo per il caso di sospensione dell'erogazione dei servizi disposta per ragioni tecniche dalla Committente o per richieste del Cliente.

ARTICOLO 12 - DISMISSIONE DEI SERVIZI

- 12.1 Nei casi di scadenza del Contratto qualora non rinnovato o al termine del Contratto Esecutivo o a seguito della comunicazione di recesso o risoluzione ai sensi degli articoli 20 e 21, il Subappaltatore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere al Subappaltatore subentrante la migrazione dei servizi offerti previsti dal presente Contratto.

- 12.2 Il Subappaltatore, per tramite del Committente e in accordo con il Cliente, dovrà collaborare con il Subappaltatore subentrante per garantire, senza costi aggiuntivi, le attività di conversione dei dati di proprietà del Cliente secondo le istruzioni da questo impartite e le modalità previste dagli standard e dalle linee guida applicabili per le pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di consentire l'esercizio da parte del Cliente del suo diritto di disporre dei propri dati.
- 12.3 Nel caso in cui tali dati siano richiesti al di fuori delle modalità previste dall'articolo 12.1, come ad esempio in base a requisiti e tracciati indicati dal Subappaltatore subentrante, tali attività saranno oggetto di specifica valutazione tecnica/economica da parte del Subappaltatore, da erogare nei tempi concordati con il Cliente.

ARTICOLO 13 - PROPRIETÀ DEL SOFTWARE SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

- 13.1 Il Cliente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Subappaltatore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Subappaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
- 13.2 Il Cliente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
- 13.3 I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Cliente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
- 13.4 Il Subappaltatore si obbliga espressamente a fornire al Cliente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Cliente in eventuali registri od elenchi pubblici.
- 13.5 Restano esclusi dalla titolarità del Cliente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
- 13.6 In caso di inadempimento da parte del Subappaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 14 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

- 14.1 La Committente si riserva la facoltà di introdurre, in qualsiasi momento, quelle modifiche e/o integrazioni ai servizi oggetto del presente Contratto che, a proprio insindacabile giudizio e del Cliente, ritenesse necessarie o anche solo opportune.
- 14.2 In ogni caso, il Subappaltatore non potrà sollevare eccezione alcuna, salvo il suo diritto di richiedere la proroga del termine contrattuale di ultimazione (se dovuta) e la revisione del prezzo (se dovuta).
- 14.3 Le Parti riconoscono che ogni eventuale modifiche e/o integrazioni del presente Contratto, per essere considerata valida ed efficace, dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le Parti.

ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO/CESSIONE DEL CONTRATTO

- 15.1 Il Subappaltatore non potrà affidare in subappalto l'esecuzione totale o parziale dei servizi oggetto del presente Contratto, né cedere il Contratto stesso a soggetti Terzi (persone fisiche, imprese, società ed enti).

- 15.2 In caso di inadempimento da parte del Subappaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 16 - TRASPARENZA DEI PREZZI

- 16.1 Il Subappaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le eventuali imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'articolo 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 16.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese e gli impegni presi ai sensi dell'articolo 16.1, per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del Subappaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 17.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, il Subappaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 17.2 Il Subappaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 17.3 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al a mezzo PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010, del D.L. n. 187/2010 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8/2010.

ARTICOLO 18 - CODICE ETICO, D.LGS. N. 231/2001 E LEGGE N. 190/2012

- 18.1 Il Subappaltatore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", del "Codice Etico", nonché del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza", predisposti da CONSIP e pubblicati

sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Subappaltatore e la CONSIP.

- 18.2 Il Subappaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” adottato dalla Consip ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Subappaltatore medesimo nonché del “Codice Etico” e del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” per le parti di pertinenza del Subappaltatore medesimo.
- 18.3 In caso di inadempimento da parte del Subappaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 19 - PENALI

- 19.1 Qualora i servizi oggetto del presente Contratto non fossero offerti, con gli standard e i livelli di servizio di cui al presente Contratto nonché dalle Condizioni Generali di Fornitura, in particolare al “Appendice 2 – Livelli di Servizio” dell’“Allegato 2 - Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi”, il Subappaltatore sarà obbligato al pagamento, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari all'un per mille dell'ammontare netto contrattuale che non potrà comunque superare, complessivamente, il dieci per cento di detto importo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
- 19.2 In caso di contestazione dell'inadempimento del Cliente alla Committente, il Subappaltatore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, salvo tempistiche minori conseguenti a disposizioni del Cliente.
- 19.3 Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Committente, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate al Subappaltatore le penali dall'inizio dell'inadempimento.
- 19.4 La Committente ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto in caso di mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della fornitura entro il termine indicato nella contestazione o nonché per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la misura massima di cui all'articolo 19.1.
- 19.5 La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Subappaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 19.6 Nel caso di nomina del Subappaltatore a Sub Responsabile del trattamento dei dati secondo quanto previsto all'articolo 24.1, se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiute dal Cliente, dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Subappaltatore dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, la Committente applicherà al Subappaltatore una penale pari all'un per mille del corrispettivo di cui all'articolo 4.1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, salvo il maggior danno.

ARTICOLO 20 - RECESSO DAL CONTRATTO

- 20.1 La Committente ha diritto di recedere unilateralmente e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, dal presente Contratto, comunicandolo a mezzo PEC:
- senza preavviso, qualora il Cliente manifestasse la volontà di recedere dal Contratto Esecutivo nei casi disciplinati dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante con la Committente ovvero con il Cliente;
 - con preavviso non inferiore ai venticinque giorni solari, nel caso in cui il Cliente abbia rescisso il Contratto Esecutivo in ordine a mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Cliente stesso aventi incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi ovvero poiché è stato, da parte di CONSIP rescisso l'Accordo Quadro;
 - con preavviso non inferiore ai quindici giorni solari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, qualora il Cliente receda dall'Accordo Quadro, dal Contratto Esecutivo, dal Contratto, previo il pagamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto eseguite a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
 - con preavviso non inferiore ai trenta giorni solari, nei casi in cui in attuazione dell'articolo 3.3 non ci siano più attività residue da erogare o sia disposta dal Cliente un'interruzione anticipata dei servizi ordinati oggetto di fornitura.
- 20.2 Nei casi di cui all'articolo 20.1, il Subappaltatore, ora per allora, rinuncia a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 21.1 Il Contratto sarà automaticamente risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nonché ai sensi dell'articolo 1360 del Codice Civile previo invio alla parte inadempiente di una comunicazione trasmessa a mezzo PEC con la quale si dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva prevista ai seguenti articoli: "Articolo 3 – Durata ed efficacia", "Articolo 5 - Qualifica del Subappaltatore e mantenimento dei requisiti", "Articolo 9 – Utilizzo del personale impiegato", "Articolo 10 – Manleva, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Articolo 11 – Sospensione dei servizi", "Articolo 13 - Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere", "Articolo 15 - subappalto/cessione del contratto", "Articolo 16 – Trasparenza dei prezzi", "Articolo 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari", "Articolo 18- Codice Etico, D.Lgs. n. 231/2001 e Legge n. 190/2012", "Articolo 19 – Penali".
- 21.2 Il Contratto sarà altresì automaticamente risolto, con le stesse modalità dell'articolo 21.1, in caso di cessazione dell'attività di impresa in capo al Subappaltatore.
- 21.3 A seguito della risoluzione, il Subappaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, derivanti dalla mancata eliminazione dei vizi.

ARTICOLO 22 - RISERVATEZZA

- 22.1 Le Parti si obbligano a mantenere segrete (ove ne fosse venuta a conoscenza in occasione della conclusione o durante l'esecuzione del presente accordo) le notizie relative alle attività, ai piani, ai processi produttivi e/o organizzativi, alle tecniche e/o metodologie, ai sistemi di elaborazione dati (ivi incluse eventuali password d'accesso), ai programmi, ai clienti e/o fornitori dell'altra parte contraente.

- 22.2 A tal fine ciascuna Parte adotterà, a proprie spese, tutte le necessarie misure di prevenzione atte ad evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.
- 22.3 Qualora la diffusione presso terzi di materiale o di informazioni ritenuti riservati, sia stato causato da atti o fatti direttamente imputabili a dipendenti e/o fornitori di una Parte, la stessa sarà tenuta a risarcire all'altra gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza.
- 22.4 Non rientrano negli obblighi di cui al presente articolo: (i) le informazioni delle quali ciascuna Parte possa dimostrare che era già a conoscenza prima dell'acquisizione delle stesse in virtù del presente Contratto; (ii) le informazioni e le documentazioni relative o connesse, direttamente o indirettamente, all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto; (iii) le informazioni che siano già di pubblico dominio, indipendentemente da un'azione omissiva dei doveri contrattuali contemplati nel presente articolo.
- 22.5 Il vincolo di riservatezza considerato continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente Contratto e, comunque, finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 23.1 Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), le Parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel presente Contratto. I dati trasmessi verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti dal codice medesimo.
- 23.2 In particolare, le Parti sono consapevoli che: (i) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento del presente Contratto e delle norme di legge, civilistiche e fiscali; (ii) il rifiuto di fornirli comporterebbe la mancata stipulazione del Contratto; (iii) potranno esercitare, in ogni momento, i loro diritti.
- 23.3 Le Parti si impegnano ad aggiornare ed integrare - ciascuna per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa; eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al presente Contratto dovranno tempestivamente essere comunicate tra le Parti.
- 23.4 Le Parti garantiscono che eventuali comunicazioni dei dati saranno effettuati nel pieno rispetto dell'informativa fornita agli interessati al momento della raccolta dei dati personali di tali soggetti e si obbligano, pertanto, a mantenersi reciprocamente indenni da ogni pretesa che possa essere avanzata a seguito di eventuali contestazioni e/o trattamenti illeciti di tali dati effettuati dall'altra Parte.

ARTICOLO 24 - NOMINA A SUB RESPONSABILE ESTERNO AL TRATTAMENTO DEI DATI

- 24.1 Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), con la sottoscrizione del presente Contratto, il Subappaltatore si impegna, nella persona del proprio Legale Rappresentante, a sottoscrivere la nomina a Sub Responsabile del trattamento dei dati relativamente ai soli servizi ad esso affidati e a rispettare e applicare il provvedimento recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema del 27.11.2008" (vedi allegato "Atto di nomina del Sub Responsabile del Trattamento dei Dati").

ARTICOLO 25 - SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

- 25.1 La Committente per l'erogazione dei propri processi e servizi ha implementato all'interno dell'Azienda degli standard che rispettano le regole imposte dall'International Organization for Standardization (ISO), conformi alle norme ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO14064-1:2018, ISO/IEC20000-1:2018, ISO/IEC27001:2013 (27017:2015; 27018:2019), ISO45001:2018, ISO50001:2018 e allo standard SA8000:2014 e alla Prassi di Riferimento PDR125:2022.
- 25.2 A tal proposito, il Subappaltatore, deve rispettare le modalità lavorative e le istruzioni impartite dalla Committente per l'esecuzione del presente Contratto e impegnandosi altresì ad operare secondo gli standard da esso adottati di cui all'articolo 25.1.

ARTICOLO 26 - COMPLETEZZA DEL CONTRATTO

- 26.1 Il presente Contratto, unitamente agli allegati, costituisce la manifestazione integrale delle intese intervenute tra le Parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente accordo scritto e/o verbale intervenuto tra le stesse ed avente il medesimo oggetto.

ARTICOLO 27 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 27.1 Il Contratto è soggetto alla legge italiana.
- 27.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, recesso, risoluzione e/o validità del presente Contratto sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Segue Allegato: *Atto di nomina del Sub Responsabile del Trattamento dei Dati.*

Letto, approvato e sottoscritto.

Datamanagement Italia Spa con socio unico

Il Rappresentante Legale
(firmato digitalmente)

Medilife Spa

Il Rappresentante Legale
(firmato digitalmente)

Comunicazione trasmessa via PEC da dxcapcloud@legalmail.it

Spett.le

ASL Roma 1

Via Borgo di Santo Spirito, 3

00193 - Roma

Pec: protocollo@pec.aslroma1.it

**Oggetto: ACCORDO QUADRO SERVIZI APPLICATIVI OTTICA CLOUD – ID 2212 - LOTTO 2
CONTRATTO ESECUTIVO CIG 9961252D2F - Istanza di subappalto Medilife Spa**

Il sottoscritto [REDACTED]

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Procuratore della Società Enterprise Services Italia S.r.l. con Sede Legale in Cernusco sul Naviglio (MI), via Achille Grandi, 4, codice fiscale n. 00282140029, partita IVA n. 12582280157, mandataria del RTI costituito con le Società mandanti Eustema S.p.A., Net Services S.p.A., Claranet S.r.l., Datamanagement Italia S.p.A. a socio unico, Parsec 3.26 S.r.l., Sicilia Sistemi Tecnologie S.r.l.

CHIEDE

ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, l'autorizzazione per il subappalto come di seguito specificato:

- Subappaltatore: **Medilife Spa**
- Oggetto del Servizio: Gestione applicativa (GA); Supporto Specialistico (SS)
- Identificativo Contratto/Ordine: CONTRATTO DI SUBAPPALTO AQ2212L2 ASL ROMA1_MEDILIFE
- Importo: **€ 201.031,02**
- Data Scadenza: 31/12/2026

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

ai sensi dell'Art 105 del D.Lgs. 50/2016, l'insussistenza di forme di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice **Medilife Spa**

TRASMETTE

come prescritto dal Contratto Esecutivo, la seguente documentazione:

- a) Copia del contratto tra Datamanagement Italia S.p.A. a socio unico e l'impresa subappaltatrice con l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 "forme di controllo o collegamento" ai sensi dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore, rilasciate dalle Società mandanti del RTI costituito;

In attesa di un vostro cortese riscontro, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Enterprise Services Italia S.r.l.
Il Procuratore

